

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo - Bari Grea Raccordo con gli Enti Locali-Consultazioni Elettorali

Bari, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni della Città Metropolitana di Bari **LORO SEDI**

Alla Commissione Straordinaria del Comune di VALENZANO

Oggetto: Consultazioni elettorali del 26 maggio 2019: elezione dei membri del Parlamento europeo; elezioni comunali, con eventuale turno di ballottaggio il 9 giugno p.v. - Propaganda elettorale.

Si trasmette copia dell'intesa, condivisa con i sigg. delegati di lista, nel corso dell'odierna riunione convocata al fine di concordare le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, in occasione delle consultazioni indette per domenica 26 maggio 2019.

IL DIRIGENTE DELL'AREA (Schettini)



CONSULTAZIONI ELETTORALI
PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO
2019, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO
FISSATO AL 9 GIUGNO 2019

"PROPAGANDA ELETTORALE" INTESA

In data 3 maggio 2019, alle ore 15,45, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le elezioni amministrative, indette per domenica 26 maggio 2019, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 9 giugno 2019.

Alla riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario della Prefettura – U.T.G. di Bari, dott.ssa Rossana RIFLESSO, coadiuvato dalla dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI – Viceprefetto – Dirigente dell'Area II – Raccordo con gli Enti Locali, Consultazioni elettorali, hanno partecipato:

 p. il Sindaco delle Città metropolitana di Bari il dott. Vito Leccese, p. il Questore il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Leonida Marseglia, p. il Comandante Provinciale dei Carabinieri il Ten Col. Massimiliano D'Anna, p. il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza il Cap. Pierluigi De Marini

- i rappresentanti dei partiti politici di cui all'allegato elenco.

Sono altresì presenti il dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune di Bari e per il Comandante della Polizia Municipale di Bari, il Comm. Capo Saverio Petroni.

La presente riunione è finalizzata a consentire uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In particolare, i partecipanti alle competizioni elettorali di domenica 26 maggio 2019 si impegnano a rispettare e a far rispettare:



- le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17), nonché di "riunirsi pacificamente..." (art. 21), attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, nella legge 24 aprile 1975, n. 130 e nella legge 25 marzo 1993, n. 81;
- Il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

- il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, (D.lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali).



Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Nell'occasione sono state richiamate le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dall'art. 1, comma 400, lett. h), dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le parti politiche convenute si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale **che devono essere necessariamente rispettate**, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate, ed in particolare che:

- devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);
- sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
- 3. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per la consultazione elettorale (venerdì 26 aprile 2019) è vietata ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso ivi compresi gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti.

Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, ossia alla data del 25 marzo scorso per le elezioni dei membri del parlamento europeo e giovedì 11 aprile 2019 per le consultazioni amministrative (comuni e



municipi di decentramento) (art. 1, comma 4, della legge n. 212/56 e circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno – Servizi Elettorali n. 1943/V);

- 4. nel medesimo periodo è' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75) e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
- 5. non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
- da venerdì 26 aprile a venerdì 24 maggio 2019 compreso, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S., previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante detto periodo, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75);
- 7. utilizzazione di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "par condicio" fra coloro che a norma dell'art. 52, secondo comma, della legge n. 352/1970 hanno titolo all'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno);
- 8. sino al penultimo giorno antecedente la data di votazione (24 maggio 2019), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni di confronto tra più sostenitori (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000). Si segnala che nella Gazzetta



Ufficiale - Serie Generale n. 80 del 4 aprile 2019 sono stati pubblicati, rispettivamente, la delibera in data 28 marzo 2019 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il provvedimento in data 2 aprile 2019 della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento

europeo spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019".

Mentre, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 87 del 12 aprile 2019 sono stati pubblicati, rispettivamente, il provvedimento in data 2 aprile 2019 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e la delibera in data 5 aprile 2019 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019.

- dal 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 11 9. maggio 2019) sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000). L'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 26 maggio 2019) può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché del risultato dello scrutinio purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio;
- 10. dal giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 25 maggio 2019 a domenica 26 maggio, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di



stampati, giornali murali e manifesti. Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75);

11. nel periodo di divieto di propaganda elettorale le parti convenute si impegnano a non far utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.

Modalità di svolgimento dei comizi

Le parti politiche convenute, nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati e giuste consuetudini elettorali consolidate convengono che:

- nel corso di riunioni tecniche presso le autorità locali di P.S (Questura, nel comune di Bari; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, negli altri comuni dell'Area Metropolitana), potranno essere stabilite, anche eventualmente tramite sorteggio, le relative intese con riguardo alle piazze e alle fasce orarie in cui si terranno i comizi;
- in ogni caso, sarà comunque effettuata comunicazione, preventivamente, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Questura, nel comune di Bari; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, negli altri comuni dell'Area Metropolitana), almeno 48 ore prima e non prima di tre giorni, del luogo e dell'orario di svolgimento dei comizi;
- nelle località ove non si proceda ad intese preventive, in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni, lasciando un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico, nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;



 i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al 22 maggio prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00; per le giornate del 23 e 24 maggio, ultimi due giorni di campagna elettorale i comizi sono consentiti fino alle ore 24,00;

L'uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata massima complessiva di centoventi minuti oltre trenta minuti per i tempi tecnici su richiamati.

- lo spazio già prenotato sarà ceduto, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S., fatto salvo il diritto dei partiti e/o dei movimenti e/o dei comitati di accordarsi in merito allo scambio reciproco, o alla rinuncia all'utilizzazione degli spazi già concordati per lo svolgimento dei comizi;
- saranno evitati comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
- non saranno distribuiti o venduti durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversi sostenitori, materiale di propaganda, giornali e volantini, e non sarà effettuata raccolta firme.

Nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi e ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio con gli avversi sostenitori nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.



Sulla base di norme regolamentari, è consentito alle Amministrazioni comunali, senza oneri a proprio carico, mettere a disposizione dei partecipanti alla campagna elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.

Modalità di svolgimento delle attività nei Gazebo

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalle leggi quali ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche;
 - non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli art. 6, primo comma, e art. 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni;
 - non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
 - all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

Si richiamano al riguardo i pareri nn. 41 e 48/2006 espressi dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Inoltre, le parti politiche convenute concordano:

- a) di evitare manifestazioni folcloristiche musicali a carattere politico quali festival e feste di partiti, movimenti e comitati – capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche concordate per i comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare una monopolizzazione di fatto delle stesse;
- b) ad osservare i provvedimenti con i quali il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare



lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale.

I convenuti infine, concordano sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di partito/movimento politico/ degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

Al termine della riunione si raccomanda quanto segue:

- gli Organi incaricati della vigilanza intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali;
- le parti intervenute adotteranno opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.

Il presente verbale sarà, pertanto, inviato a tutti i Sindaci e Commissari Straordinari dei comuni dell'Area Metropolitana di Bari e ai delegati delle liste presenti e pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - U.T.G. di Bari all'indirizzo: http://www.prefettura.it/bari/multidip/index.htm.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale sul cui contenuto gli intervenuti convengono.

Bari, 3 maggio 2019

. COMU

p. Il Questone di Bari

Hugis

p. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri

p. Il Comandante Provinciale Guardia di Finanza

(De Marini)

9

Blue Gome 1RMS MECINIX BARY